

Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 15/02/2005 n. 476
legge 109/94 Articoli 1, 20, 21 - Codici 1.1, 20.1, 21.4

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale le "clausole di sbarramento" - come la previsione nel capitolato speciale di appalto dell'esclusione automatica degli offerenti che non abbiano raggiunto nel giudizio di qualità almeno il 50% del punteggio attribuibile - sono illegittime, anche alla luce del noto principio secondo cui, in materia di esclusione da gare di appalto, deve prevalere l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione e selezione dei concorrenti, in vista del perseguimento dell'interesse dell'amministrazione al confronto tra le offerte ed alla scelta di quella più vantaggiosa. La clausola in questione, in particolare, determina un effetto distorsivo tale da attenuare sensibilmente ed ingiustificatamente il rilievo della valutazione economica. La stessa entità così elevata della soglia (pari al 50%) stabilita nel capitolato speciale per il giudizio di qualità, si rivela, inoltre, illogica, rispetto all'interesse dell'amministrazione, poiché consente, nell'ipotesi in cui un partecipante alla gara non raggiunga, seppure di poco, la soglia stessa, di dover aggiudicare ad altri, indipendentemente dall'entità del compenso richiesto.